

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 89 del 10/09/2009 - rif. PREC 261/08/S

Parere di Precontenzioso n. 89 del 10/09/2009 - rif. PREC 261/08/S d.lgs 163/06 Articoli 64 - Codici 64.1

In applicazione dei principi di par condicio e imparzialità, nel caso in cui i documenti di gara siano sufficientemente chiari e idonei a indurre in errore i partecipanti, le domande di partecipazione o le offerte non sono suscettibili di integrazione successiva relativamente a tutti i documenti prescritti come obbligatori a pena di esclusione. Appare legittimo il comportamento della stazione appaltante che, venendo sostanzialmente incontro all'impresa che abbia reso dichiarazioni inesatte o incomplete, conceda un termine breve per provvedere al chiarimento o all'integrazione a pena di esclusione, anche laddove il bando non abbia previsto un termine perentorio per la regolarizzazione dei documenti.